COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEGNI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Ammissione di stranieri agli esami per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza. (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (363-*B*) 369

PRESIDENTE . . 369, 371, 372, 373, 374, 375
MARCHESI, *Relatore* 369, 371, 372, 373, 374
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 371, 372, 374
FABRIANI 371
MARZANO 371, 375
GAUDIOSO 372, 374
MORO 373, 374, 375
CARONIA 374, 375
PITZALIS 375

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

BADALONI MARIA ed altri: Riordinamento dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare. (1051) 375

PRESIDENTE . . 375, 378, 380, 381, 382
BUZZI, *Relatore*. 376, 380, 381
SCIORILLI BORRELLI 378
PITZALIS 378, 379, 380. 381, 382
MARCHESI 379
MALAGUGINI 379, 380, 381, 382
BADALONI MARIA 379, 380, 381
LOZZA 379, 380, 382
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 380, 382
MARZANO 382
MORO 382
GAUDIOSO 382

Votazione segreta:

PRESIDENTE 383

La seduta comincia alle 9.

GOTELLI ANGELA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Ammissione di stranieri agli esami per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza. (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato). (363-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ammissione di stranieri agli esami per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Il disegno di legge, approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 18 dicembre 1953, è stato modificato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 ottobre 1954.

L'onorevole Marchesi, relatore, ha facoltà di riferire sulle modifiche introdotte dal Senato.

MARCHESI, *Relatore*. Il disegno di legge relativo all'ammissione di stranieri agli esami

per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza, che fu discusso in questa Commissione nella seduta del 18 dicembre 1953, dalla VI Commissione del Senato è stato interamente sovvertito nella forma e nello spirito.

Questo provvedimento, di cui sono stato allora relatore come lo sono oggi, a noi pareva che tendesse ad attenuare, se non ad abolire, le barriere nel campo dell'istruzione superiore. Ma con l'emendamento della Commissione senatoriale, le barriere sono divenute insuperabili, perché non soltanto coloro i quali abbiano conseguito in Italia i titoli accademici ed abbiano ottenuto l'abilitazione alla libera docenza con un regolare concorso, non sono ammessi ad esercitare l'insegnamento nelle università italiane, ma tale divieto permane anche se riescono ad ottenere la cittadinanza italiana. Questo attacco di xenofobia da parte del Senato non trova riscontri nella tradizione delle università italiane, dove sono stati ammessi, senza alcuna richiesta di titoli conseguiti in Italia, dei professori i quali hanno lungamente e nobilmente esercitato il loro ufficio di insegnanti.

Mi pare, comunque, che la Commissione del Senato si sia preoccupata della costituzione di un diritto. Professori italiani sono stati ammessi ad insegnare come professori regolari in università straniere. Ma con questo disegno di legge l'ammissione si convertirebbe in diritto: nel diritto di insegnare in università italiane. Ritengo inoltre che la Commissione del Senato si sia preoccupata della parità di diritti che stranieri avrebbero in concorrenza e, quindi, a danno degli studiosi italiani. Infatti, il disegno di legge ministeriale disponeva che solo per quest'anno gli studiosi stranieri concorrenti alla libera docenza sarebbero stati fuori numero: mentre negli anni successivi essi sarebbero entrati nel numero stabilito per tutti, siano italiani o stranieri.

Ora, i criteri che ci indussero ad approvare il disegno di legge ministeriale quale era nel testo originario, evidentemente permangono, perché non bastano pochi mesi per non riconfermare quello che il nostro criterio ci aveva suggerito.

Io non so quale sia stato il proposito di questo progetto di legge governativo. A noi pareva che tendesse a concedere a tutti gli stranieri che ne avessero la capacità, riconosciuta da commissioni italiane, il diritto di insegnare, di propagare la loro particolare scienza anche nelle università italiane. Se questo non era il proposito del Ministero, allora bisogna proporre un altro progetto di legge con criteri più ristretti, di minori proporzioni, dicendo, per esempio, che i cittadini o gli studiosi stranieri che intendono conseguire in Italia un titolo di libera docenza che valga loro il diritto o la possibilità di esercitare l'insegnamento in altre università che non siano quelle italiane, sono ammessi al concorso presentando i titoli anche equipollenti.

Ma se il disegno di legge aveva il proposito che noi abbiamo difeso e sostenuto nell'accettarlo ed approvarlo, allora bisogna respingere senz'altro l'emendamento del Senato.

Il testo dell'articolo unico da noi approvato diceva:

« Alla legge 26 marzo 1953 n. 188, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 2-*bis*. — « Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza anche cittadini stranieri, che siano in possesso di titolo equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alla sessione d'esami di abilitazione alla libera docenza indetta per l'anno 1953: per questo anno, indipendentemente dal numero massimo delle docenze previste per ciascuna disciplina ».

Per titoli equipollenti si intendono i titoli conseguiti da questi studiosi anche nei loro paesi di origine, negli istituti superiori da cui provengono. Di solito questo criterio è ammesso nelle università. Sono le Facoltà che, di volta in volta, determinano quali titoli possono essere considerati equipollenti e quali no. Nel testo da noi approvato manca l'indicazione dell'organo che deve giudicare dell'equipollenza. Naturalmente, sarà il Ministero.

Il Senato ha eliminato la possibilità che questi studiosi stranieri siano ammessi presentando un titolo equipollente, poiché ha stabilito:

« ART. 2-*bis*. — « Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza anche stranieri, che siano in possesso di diploma di laurea o di specializzazione o perfezionamento conseguito presso Università od Istituti superiori italiani ».

Ed ha aggiunto:

« L'abilitazione è conferita indipendentemente dal numero massimo delle docenze previste per ciascuna disciplina ».

Questo è un punto di cui sarei disposto a proporre ai colleghi l'accettazione, proprio per evitare la preoccupazione fondata che gli stranieri possano entrare in concorrenza con gli studiosi italiani a causa del numero fisso di libere docenze che si possono conseguire Con un numero chiuso questa preoccupazione è legittima. Col numero aperto, non ci sarebbe luogo per nessun timore.

Nel testo approvato dal Senato si legge successivamente: « Le abilitazioni concesse ai sensi del presente articolo non sono soggette a conferma ». Questo è ovvio: sono soggette a conferma quelle esercitate in Italia; ogni anno il libero docente deve essere confermato dalla Facoltà secondo le lezioni che dovrebbe fare in base ad un numero minimo stabilito. Ma questi liberi docenti stranieri non hanno il permesso di insegnare, poiché il comma prosegue: « né danno titolo all'esercizio della libera docenza presso Università od Istituti di istruzione superiori italiani anche se, successivamente, gli abilitati abbiano ottenuto la cittadinanza italiana ». Di conseguenza, non hanno bisogno di essere confermati

L'ultimo comma del testo approvato dal Senato stabilisce:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche alla sessione d'esami di abilitazione alla libera docenza indetta per l'anno 1953 ».

E su questo siamo d'accordo.

Come ho già detto, il progetto di legge approvato dal Senato si sostituisce senz'altro al disegno di legge di iniziativa ministeriale. Ma la VI Commissione del Senato non era chiamata a proporre un nuovo disegno di legge, ma soltanto a respingere od approvare quello che le era stato presentato.

Noi abbiamo approvato il disegno di legge ministeriale, e non c'è nessuna ragione per cui, a breve distanza di tempo, dobbiamo mutare, anzi annullare quello che era stato il nostro proposito ed approvare il testo del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche introdotte dal Senato.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anticipo quello che potrà essere il mio intervento finale, per far rilevare alla Commissione che il testo ministeriale non era quello approvato dalla Camera bensì esattamente il testo adottato dal Senato. In altre parole, il Senato non ha fatto altro che richiamare il testo ministeriale che la Camera aveva modificato.

MARCHESI, *Relatore*. Allora ho preso un abbaglio. Ma devo dire che sono molto contento che la Camera abbia modificato il testo originale in questo senso; e ciò non per una mia ostinata opposizione ai disegni di legge ministeriali, che sono contento di accettare nella più larga misura possibile.

FABRIANI. Io convengo con le osservazioni fatte dall'onorevole Marchesi, perché se c'è un paese che ha bisogno di ottenere dei riconoscimenti all'estero in contropartita di quelli che noi concediamo, è proprio l'Italia. In altre parole, la nostra preoccupazione non è quella che vi possa essere la concorrenza straniera in Italia, bensì che gli italiani i quali vanno all'estero possano ottenere il riconoscimento dei loro titoli.

L'unica limitazione che io posso comprendere, è quella di subordinare tale concessione alla condizione che agli italiani all'estero venga assicurato un trattamento di reciprocità. Il riconoscimento dei titoli stranieri in Italia – riconoscimento ammantato da tutte le garanzie possibili perché interviene prima il Ministero e quindi la Facoltà, nel giudizio sulla equipollenza dei titoli – deve indurre gli altri paesi ad assicurare diritti analoghi agli italiani.

Faccio anche osservare che gli stranieri, i quali hanno chiesto la libera docenza ed hanno insegnato in Italia, sono stati delle eminenti personalità, che hanno dato un notevolissimo contributo alla cultura italiana. Ricorderò, fra gli altri, il professor Zabughin nel campo della cultura umanistica.

Sarei, quindi, del parere di non porre eccessive limitazioni, perché, ripeto, noi dobbiamo indurre, con questa larghezza di criteri, i paesi stranieri ad assicurare ai nostri studiosi un trattamento similare. Di conseguenza, preferisco, personalmente, il testo della Camera a quello del Senato.

MARZANO. Concordo con quanto hanno detto gli onorevoli Marchesi e Fabriani. Ritengo anche io che si dovrebbe subordinare questa concessione alla condizione che ai nostri studiosi all'estero venga assicurato un trattamento di reciprocità. Ma se ammettiamo gli stranieri ad insegnare in Italia, nelle nostre

università, senza alcuna limitazione, potrà accadere che negli Stati cui questi stranieri appartengono, i nostri studiosi non siano ammessi all'insegnamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dal Senato

MARCHESI, *Relatore*. Io desidero fare un'altra osservazione. Con il testo del Senato, che ora so essere quello stesso del Governo, l'Italia verrebbe a costituire una specie di forno per titoli validi in altri paesi Daremmo, quindi, agli studiosi soltanto la comodità di conseguire qui in Italia un titolo che in Italia non si può usare e che deve essere valido altrove. Il nostro paese diventerebbe perciò questa specie di forno che allestisce i liberi docenti per le altre università. Non mi pare che questo criterio sia decoroso. Se l'Italia conferisce il titolo di libera docenza con le dovute garanzie ad uno studioso straniero, deve anche consentirgli di insegnare nelle Università italiane. Non può provvedere titoli validi per altri Paesi. Se li cerchino altrove, nei paesi di origine.

GAUDIOSO Gli stranieri che chiedono la libera docenza in Italia sono quasi tutti dentisti.

PRESIDENTE. Ci sono anche cultori di scienze morali.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi permetterò di ricordare brevemente alla Commissione la storia di questo disegno di legge, il quale ebbe origine dalle richieste avanzate da alcune persone o gruppi di persone, e precisamente: da egiziani che desideravano avere il titolo italiano perché in Egitto esso poteva essere considerato valido; da un cittadino americano, e da alcuni studiosi stranieri ed italiani, desiderosi, questi ultimi, di poter ottenere la docenza presso università estere, le quali si sono dichiarate disposte a conferire tale titolo solo nel caso che ci sia da parte dell'Italia un trattamento di reciprocità, cioè a condizione che in Italia si ammetta la possibilità che cittadini stranieri possano ivi conseguire la libera docenza.

D'altra parte, sembrava opportuno tener conto del fatto che la legge attuale esclude che cittadini stranieri possano insegnare nelle università italiane, specie nella considerazione che in ogni caso l'esercizio della docenza in Italia da parte di cittadini stranieri avrebbe dovuto essere subordinato al trattamento di reciprocità; mentre vi sono ancora molti paesi nei quali ai docenti italiani non si consente di insegnare nelle università.

Si è inoltre potuto rilevare che la maggior parte delle richieste che erano state fatte, si riferivano esclusivamente alla possibilità, deprecata dall'onorevole Marchesi, di poter conseguire in Italia un titolo che gli interessati si riservavano di far valere esclusivamente nei loro paesi di origine. Dal momento che si chiedeva solo questo, non era sembrato opportuno dare più di quanto veniva domandato.

Se, invece, si ritiene di ritornare al testo della Camera, anziché adottare il testo originario governativo che ha ottenuto ultimamente l'approvazione del Senato, ci sono delle difficoltà che devono essere tenute presenti

Anzitutto, ci sarebbe da osservare che, una volta stabilito che ai concorsi possono essere ammessi i cittadini stranieri in possesso di titolo equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani, sorgerebbe il problema di come giungere a stabilire tale equipollenza. Ed occorre non dimenticare che si renderebbe necessaria anche una coordinazione delle disposizioni in esame con quelle del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, concernenti le modalità per il riconoscimento di titoli conseguiti all'estero, che in linea generale non hanno di per sé valore in Italia Va anche osservato che in questo caso gli stranieri verrebbero ammessi a sostenere gli esami di libera docenza in condizioni diverse da quelle degli italiani, per il fatto che la disposizione, come formulata dalla Camera dei Deputati, lascerebbe in vigore, per quanto in particolare concerne la ammissione dei cittadini stranieri, tutte le disposizioni della legge 26 marzo 1953, n. 188. Gli stranieri non potrebbero, quindi, ottenere l'abilitazione fuori numero e non potrebbero essere ammessi agli esami se non dopo cinque anni dal conseguimento della laurea o titolo equipollente, mentre avviene che essi desiderino conseguire la docenza appena compiuti in Italia gli studi di perfezionamento e di specializzazione.

Queste sono le osservazioni a cui si presta il disegno di legge come è stato modificato dalla Camera. D'altra parte, poiché tra le due posizioni, della Camera e del Senato, anche se quella del Senato è più rispondente alla posizione iniziale del Ministero, non c'è nessuna ragione assoluta per preferire l'una all'altra, io mi rimetto alla Commissione. È però da prevedere che se viene riconfermata la posizione assunta dalla Commissione della

Camera nella precedente deliberazione, senza alcuna modifica, probabilmente incontreremo altre resistenze quando il progetto di legge ritornerà al Senato. Per cui, anziché scegliere senz'altro il testo precedentemente approvato, sarebbe opportuno accogliere almeno qualcuna delle esigenze affermate dal Senato. Sarà così più facile ottenere una definitiva approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modifiche.

L'articolo unico, nel testo approvato dalla nostra Commissione, era del seguente tenore:

« Alla legge 26 marzo 1953, n. 188, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 2-*bis*. — « Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza anche cittadini stranieri, che siano in possesso di titolo equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alla sessione d'esami di abilitazione alla libera docenza indetta per l'anno 1953; per questo anno, indipendentemente dal numero massimo delle docenze previste per ciascuna disciplina ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Alla legge 26 marzo 1953, n 188, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 2-*bis*. — « Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza anche stranieri, che siano in possesso di diploma di laurea o di specializzazione o perfezionamento conseguito presso università od Istituti superiori italiani.

L'abilitazione è conferita indipendentemente dal numero massimo delle docenze previste per ciascuna disciplina.

Le abilitazioni concesse ai sensi del presente articolo non sono soggette a conferma, né dànno titolo all'esercizio della libera docenza presso università od Istituti d'istruzione superiore italiani anche se, successivamente, gli abilitati abbiano ottenuto la cittadinanza italiana.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alla sessione d'esami di abilitazione alla libera docenza indetta per l'anno 1953 ».

MARCHESI, *Relatore*. Non ritenevo che il disegno di legge fosse stato presentato nei riguardi di alcuni gruppi interessati. Mi pareva che dovesse contenere l'applicazione di un principio che tutti quanti abbiamo accettato e che non abbiamo nessuna ragione di mutare.

Giacché c'è ancora una disposizione di legge che vieta agli stranieri di insegnare in Italia, è bene che ci sia un'altra norma che annulli questo divieto assolutamente inammissibile.

Ma cerchiamo di approvare un disegno di legge che sia conforme a quei criteri che abbiamo già enunciato ed approvato. Io lascerei la equipollenza dei titoli, richiedendo però un reciproco trattamento dalle altre università, ed accetterei anche il comma del testo senatoriale in cui è detto che l'abilitazione ai cittadini o studiosi stranieri è conferita indipendentemente dal numero massimo delle docenze previsto per ciascuna disciplina. In tal modo gli studiosi italiani concorrenti al conseguimento della libera docenza sarebbero liberi da qualsiasi preoccupazione a causa dell'ammissione di concorrenti stranieri. E non accetterei altro.

MORO. Sono d'accordo sul disegno di legge nel testo approvato dalla Camera Sono, quindi, favorevole a che si ritorni alla equipollenza dei titoli, perché richiedere a questi candidati alla libera docenza il possesso del diploma di laurea o di specializzazione o perfezionamento conseguito in Italia, implica una limitazione che è in contradizione con l'intento di universalizzazione della cultura che anima il disegno di legge. D'accordo anche per il criterio della reciprocità cui accennava l'onorevole Marchesi. Favorevole invece al testo del Senato per il punto che riguarda l'esclusione dal numero chiuso delle libere docenze, per evidenti ragioni di opportunità. Contrario al penultimo comma del testo del Senato, che, impedendo l'esercizio della libera docenza, svuota assolutamente di significato il progetto di legge.

MARCHESI, *Relatore*. Sono contento di essere, anche questa volta, d'accordo con l'onorevole Moro.

Presento, dunque, il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo unico del testo approvato dal Senato:

Dopo le parole. od Istituti superiori italiani, *aggiungere*: oppure di titolo equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani. Tale equipollenza è stabilita con disposizione del Ministero della pubblica istruzione, tenuto conto del trattamento di reciprocità ».

Inoltre, propongo di sopprimere il penultimo comma dell'articolo unico, sempre nel testo del Senato.

PRESIDENTE. È opportuno procedere alla votazione per divisione dell'articolo unico nel testo del Senato.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo nel testo del Senato, dato che l'emendamento proposto dal relatore è aggiuntivo e va collocato alla fine del comma.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Marchesi, inteso ad aggiungere, dopo le parole « od Istituti superiori italiani », le altre: « oppure di titolo equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani Tale equipollenza è stabilita con disposizione del Ministero della pubblica istruzione, tenuto conto del trattamento di reciprocità ».

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma dell'articolo nel testo del Senato.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei far osservare che questa disposizione costituisce una facilitazione eccezionale, concessa esclusivamente ai cittadini stranieri; mentre per gli italiani c'è il numero chiuso, per gli stranieri questa limitazione non esiste, ciononostante essi possono pienamente esercitare in Italia. Propongo, pertanto, che agli stranieri venga fatto lo stesso trattamento che è usato nei confronti degli italiani.

MARCHESI, *Relatore*. Se il numero chiuso valesse anche per gli stranieri, ridurremmo i posti disponibili per gli italiani.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'altra parte non sembra opportuno che per gli stranieri ci sia una facilitazione del genere.

MORO Ammettere gli stranieri fuori numero rappresenta una facilitazione per loro, ma indirettamente anche per gli italiani.

MARCHESI, *Relatore* Io insisto perché sia approvato il secondo comma dell'articolo unico del Senato.

GAUDIOSO Non si potrebbe stabilire un numero chiuso a parte per gli stranieri, al fine di eliminare le obiezioni del Sottosegretario? In tal caso, essi non toglierebbero dei posti agli italiani, e avrebbero la limitazione del numero chiuso.

MARCHESI, *Relatore* Io non credo che ci sia tanta affluenza di stranieri

MORO. Saranno assolutamente eccezionali le richieste di libera docenza da parte di stranieri

CARONIA. Si potrebbe dire che il numero chiuso stabilito per gli stranieri non deve superare quello fissato per gli italiani.

PRESIDENTE. Si dovrebbe allora dire:

« L'abilitazione è conferita indipendentemente dal numero massimo delle docenze previste per ciascuna disciplina, ma mai in numero superiore a quello stabilito per gli italiani ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo che sarebbe peggiore introdurre questo emendamento che non introdurne alcuno. Se, infatti, dicessimo che il numero non deve essere superiore a quello stabilito per i cittadini italiani, metteremmo una misura talmente larga per gli stranieri. .

MARCHESI, *Relatore*. Ma questa sua preoccupazione è assolutamente infondata. Come si può pensare che ci sia un tale afflusso di stranieri che richiedono la libera docenza in Italia? Noi conosciamo, invece, l'enorme numero di richieste avanzate da parte di laureati italiani.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La mia preoccupazione non è che ci possa essere un enorme afflusso, bensì che, essendoci per esempio cinque posti di libera docenza, lo straniero, che sarebbe il decimo in graduatoria, possa entrare sesto scavalcando gli italiani collocati avanti a lui, unicamente per la sua qualità di straniero Questo è un aspetto ingiusto che si può evitare se il numero chiuso vale anche per gli stranieri.

MARCHESI, *Relatore*. Ma se si ammettono gli stranieri nel numero chiuso, vi sarà una pericolosissima concorrenza per gli studiosi italiani.

MORO. Se ci saranno inconvenienti, si potrà provvedere in seguito.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quello da me denunziato, però, è visibile.

MORO Ammettendoli fuori numero non ci sono inconvenienti.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io ho voluto far presente alla Commissione questa eventualità.

MARCHESI, *Relatore*. Creda che non ci sarebbero certo annualmente cinquanta o sessanta libere docenze straniere.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ripeto che io non mi riferisco al numero, quanto alla facilità maggiore che la libera docenza presenta per gli stranieri i quali non hanno il numero chiuso, pur

avendo gli stessi diritti degli italiani per i quali questa limitazione esiste

PRESIDENTE. Questo argomento è certo fondato, ma già nella legge vigente vi sono dei casi per i quali il numero chiuso non vale: per esempio nei confronti di coloro che già hanno una libera docenza.

MARZANO. Si potrebbe stabilire una percentuale.

PRESIDENTE. Non è nemmeno giustificata una percentuale automatica: per qualche disciplina gli stranieri potrebbero anche essere numerosi, in quanto i nostri insegnanti all'estero potrebbero spingere molti studiosi stranieri a conseguire la libera docenza in Italia.

MORO. Mentre approviamo una legge che vuole essere liberale, perché vogliamo stabilire una fiscalità di questo genere ? Il numero chiuso nelle libere docenze è una sciagura e un assurdo. Per quale ragione vogliamo ricordare agli stranieri che esiste una simile assurdità in Italia ? Questa legge deve servire come legame con gli altri paesi nel campo culturale: immiserire la norma ponendo un limite massimo, significherebbe togliere ad essa ogni valore morale. Io, quindi, lascerei il comma come è nel testo del Senato. Se ci saranno inconvenienti, provvederemo con un'altra legge stabilendo la limitazione nel numero dei posti. Ma farlo ora per casi che possiamo prevedere rarissimi, mi sembra significhi farsi prendere da scrupoli eccessivi.

PITZALIS. Le osservazioni dell'onorevole Moro mi portano ad un'altra considerazione Se è vero che il numero chiuso per le libere docenze rappresenta una sciagura per coloro i quali in Italia aspirano ad ottenerla, noi rendiamo peggiore la sciagura quando ammettiamo al concorso entro il numero chiuso altri studiosi non italiani. Questo è il ragionamento logico. Quindi, è bene essere più liberali nei confronti degli stranieri che vogliono conseguire la libera docenza in Italia, sempre con l'intendimento di non rendere peggiore la situazione degli studiosi italiani che aspirano a questo titolo. È opportuno, perciò, ammettere gli stranieri fuori numero.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo unico nel testo del Senato.

(*È approvato*)

Per il terzo comma c'è un emendamento soppressivo del relatore

MORO. Sono favorevole alla soppressione.

CARONIA. Se approvassimo questo comma, toglieremmo con la sinistra quello che abbiamo dato con la destra. Se non si può esercitare, cosa vale la libera docenza ? Sono quindi, favorevole all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del terzo comma. Chi è favorevole alla soppressione, voterà contro il mantenimento.

(*Non è approvato*).

Passiamo al quarto comma. Il relatore ha dichiarato di accettarlo. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*)

L'articolo unico risulta ora del seguente tenore:

« Alla legge 26 marzo 1953, n. 188, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 2-*bis*. — « Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza anche stranieri, che siano in possesso di diploma di laurea o di specializzazione o perfezionamento conseguito presso Università od Istituti superiori italiani, oppure di titolo equipollente a quello richiesto per l'ammissione dei cittadini italiani Tale equipollenza è stabilita con disposizione del Ministero della pubblica istruzione, tenuto conto del trattamento di reciprocità.

L'abilitazione è conferita indipendentemente dal numero massimo delle docenze previste per ciascuna disciplina.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alla sessione d'esami di abilitazione alla dibera docenza indetta per l'anno 1953 ».

Il disegno di legge, constando di articolo unico, sarà votato direttamente a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Badaloni Maria ed altri: Riordinamento dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare. (1051).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Badaloni Maria, Buzzi, Colitto, Macrelli, Rossi Paolo, Titomanlio Vittoria: Riordinamento dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare.

La I Commissione (Interni) ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Buzzi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUZZI, *Relatore*. La proposta di legge su cui ho l'onore di riferire, si propone di procedere anche in questo settore ad una normalizzazione della situazione della scuola. Infatti, si verifica che su diciotto posti di ispettori centrali della scuola elementare, attualmente solo otto siano coperti. E non si tratta di coprire i posti attualmente vacanti semplicemente mediante concorso, in quanto è prima necessario definire quale è l'esatta posizione di questi ispettori centrali, quale è il loro ruolo, quali sono le modalità per il conferimento di questi posti. D'altra parte, tutti ammettiamo la necessità di potenziare questo servizio ispettivo, così come in genere sentiamo la necessità di potenziare e migliorare il servizio di vigilanza su tutta la scuola elementare italiana, anche sul piano provinciale e su quello dei circoli didattici.

Per comprendere come la questione sia sorta, bisogna rifarsi al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, che è l'ultimo provvedimento volto ad ordinare questa materia. All'articolo 4 di tale decreto si dispone l'abrogazione di alcuni articoli del decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358, e precisamente degli articoli 1 ed 11. In particolare, l'articolo 1 precisava le tabelle del ruolo organico del personale ispettivo, stabilendo che gli ispettori centrali dovevano essere di due classi, e cioè di prima classe, grado V, con 4 posti in organico, e di seconda classe, grado VI, con 7 posti in organico: complessivamente 11 posti. L'articolo 11, poi, fissava una norma transitoria: poiché già allora si verificava il caso che tra gli ispettori centrali ve ne fossero alcuni sprovvisti di laurea, per cui non potevano essere promossi al gruppo *A*, si stabiliva che in corrispondenza del numero degli ispettori centrali di gruppo *B* mantenuti in servizio, restassero scoperti altrettanti posti nel ruolo degli ispettori centrali di gruppo *A*, i quali non dovevano superare il numero di undici.

Il già citato decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, ripristinò invece le tabelle organiche degli ispettori centrali approvate con i decreti 1° luglio 1933, n. 786, e 6 giugno 1940, n. 684. Quelle del 1933 erano le prime tabelle organiche dell'ispettorato centrale, istituite al momento del passaggio della scuola elementare allo Stato. In esse si stabilivano nove posti di ispettore centrale di grado VI, gruppo *B*. Il decreto del 1940, poi, modificando le primitive tabelle del 1933, stabiliva un ruolo organico degli ispettori centrali di gruppo *A* con sei posti di ispettore centrale di prima classe di grado V, e dodici posti di ispettore centrale di seconda classe di grado VI, pur disponendo che rimanessero vacanti nel ruolo un numero di posti di grado VI pari a quelli coperti dagli ispettori centrali di gruppo *B*, grado VI, non forniti di laurea.

La questione, a chi non ha davanti i dati, può sembrare complessa, ma, in sostanza, essa si riassume in questo interrogativo: esiste un solo ruolo, tutto di gruppo *A*, oppure ne esistono due, uno di gruppo *A* ed uno di gruppo *B*? L'ultimo provvedimento legislativo, quello del 1948, lascia incerta la questione, o per lo meno si presta ad una interpretazione equivoca, in quanto, mentre abolisce quanto era stato precisato in precedenza, rimette in vigore due provvedimenti – quelli del 1933 e del 1940 – che fanno riferimento a due situazioni giuridiche diverse: quello del 1933 ad un ruolo tutto di gruppo *B*, e quello del 1940 ad un ruolo di gruppo *A*.

Il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, non prevede, poi, l'abrogazione dell'articolo 2 del precedente decreto del 1945 che aveva riordinato la materia immediatamente dopo la Liberazione. Il non aver toccato questo articolo 2, il quale stabilisce come devono essere conferiti i posti di ispettore centrale della scuola elementare, provoca altre incertezze. Infatti, tale articolo 2, che è da ritenersi in vigore perché non abrogato dal decreto del 1948, stabiliva che un terzo dei posti di ispettore scolastico centrale doveva essere conferito mediante un concorso per titoli bandito tra gli ispettori scolastici capi i quali avessero 3 anni di anzianità nel grado VII. Mentre gli altri due terzi dovevano essere conferiti mediante un concorso per esami tra coloro i quali avessero l'anzianità di almeno 3 anni come ispettori scolastici di circoscrizione nel grado VIII. In entrambi i casi doveva essere richiesta la laurea.

Il fatto che il decreto del 1948 abbia mantenuto in vigore questo articolo 2, determina allo stato attuale delle cose una situazione che è in aperto contrasto con quanto dispone il decreto del 1933, che veniva contemporaneamente richiamato in vigore. Infatti, quest'ultimo decreto, riguardo al conferimento dei posti di ispettore centrale, stabiliva che tali posti dovevano essere dati per concorso, oppure a scelta del Ministro tra persone ritenute particolarmente competenti. Inoltre, poiché in tale decreto si diceva anche che i posti di ispettore centrale dovevano considerarsi di gruppo *B*, non si accennava neppure alla necessità del possesso di una laurea.

L'attuale situazione contrasta anche con quanto successivamente è stato disposto dai

decreti legge del 1948 e 10 aprile 1954, n. 164, che hanno modificato tutto l'ordinamento del personale direttivo ed ispettivo della scuola elementare. Infatti, il primo abolisce il titolo di ispettore scolastico capo, di modo che non esistono più ispettori scolastici capi che possano partecipare ai concorsi per quel terzo di posti che a loro dovrebbe essere riservato, mentre la legge 10 aprile 1954, n. 164, come è noto, estende la carriera del personale direttivo ed ispettivo ai gradi VII e VI, con la conseguenza che non vi possono più essere ispettori scolastici con un triennio di anzianità nel grado VII che possano partecipare al concorso per gli altri due terzi dei posti vacanti nel ruolo organico dell'ispettorato centrale.

Quindi, altre due questioni. Occorre la laurea ? Se seguiamo il decreto del 1933, si dovrebbe pensare che la laurea non è necessaria, se invece consideriamo quelli successivi, tale titolo è indispensabile. Altro interrogativo sollevato dallo stato attuale della legislazione è il seguente: i posti di ispettore centrale devono conferirsi solo per concorso, od anche per nomina diretta da parte del Ministro ?

Si può osservare che, nello svolgersi della legislazione relativa all'ispettorato centrale, si sono, per così dire, intrecciati due diversi elementi. Prima di tutto, una esigenza di qualificazione sempre maggiore, esigenza rappresentata dal fatto che il legislatore è venuto precisando nel corso del tempo che è necessario il possesso di una laurea. Il primo provvedimento legislativo in cui è sancita la necessità della laurea, è quello del 1940. Gli ispettori centrali forniti di laurea sono venuti tutti dopo gli ispettori centrali che, provenendo dai Comuni, ne erano, invece, sprovvisti. C'è quindi da considerare questa duplice posizione, che è tuttavia da ritenersi puramente transitoria, perché destinata a scomparire col tempo.

L'altro elemento che ha determinato o consigliato le linee di sviluppo della legislazione relativa a questa materia, è indubbiamente una esigenza politica che già troviamo nel regio decreto del 1933, il quale prevedeva anche la nomina diretta da parte del Ministro: ma che è ancor più precisata nel 1940, allorché si stabiliva che tutti i posti dovessero essere conferiti per nomina diretta da parte del Ministro.

Riordinare la materia è pertanto una necessità: e la proposta di legge n 1051 che la Commissione sta prendendo in esame, vuole appunto risolvere le molte questioni, precisando i vari punti.

Innanzi tutto, l'articolo 1 della proposta di legge riconosce agli ispettori centrali funzioni tali che esigono una cultura superiore. Infatti, esso stabilisce che gli ispettori centrali per l'istruzione elementare esercitano funzioni ispettive e di assistenza tecnico-didattica nelle materie concernenti l'istruzione elementare. Essi possono inoltre, su incarico del Ministro, attendere a studi, indagini e compiti speciali. L'articolo 3, poi, all'ultimo comma dice: « È richiesto il possesso di una laurea ».

In secondo luogo, con la proposta di legge in esame, viene precisata in maniera definitiva la tabella organica del personale, superando la duplice posizione di gruppo *A* e di gruppo *B*: viene infatti stabilito inequivocabilmente che gli ispettori centrali sono tutti di gruppo *A*, e precisamente: 6 ispettori centrali di prima classe, di grado V, e 12 ispettori centrali di seconda classe, di grado VI.

In terzo luogo, si dispongono le modalità per il conferimento di questi posti. All'articolo 3, infatti, riprendendo quanto già era stato in precedenza stabilito con il decreto del 1945, si fissa che un terzo dei posti deve essere conferito mediante un concorso per titoli tra gli ispettori scolastici i quali abbiano almeno 3 anni di anzianità: si viene cioè a modificare il decreto legislativo del 1945 in quella contraddizione, già rilevata, con la situazione che si è venuta sviluppando in seguito ai successivi provvedimenti che hanno riordinato la carriera del personale direttivo ed ispettivo della scuola elementare. Gli altri due terzi dei posti devono invece essere conferiti mediante un concorso per titoli ed esami tra gli ispettori scolastici aventi un'anzianità inferiore a 3 anni, e tra i direttori didattici i quali abbiano almeno 6 anni di anzianità nel grado VII. Si chiarisce così che i posti devono sempre conferirsi mediante concorso; e nello stesso tempo ci si garantisce dal pericolo che il corpo degli ispettori centrali sia costituito unicamente da persone di una certa età, in quanto, se conferissimo questi posti unicamente tra gli ispettori scolastici con 3 anni di anzianità, li daremmo naturalmente a persone di età avanzata. In questo modo, invece, consentiamo anche a direttori didattici giovani di accedere immediatamente, se capaci, ai posti di ispettore centrale, sempre che sappiano dimostrare la loro idoneità attraverso un concorso.

Infine, in forma naturalmente transitoria, con un provvedimento che vale per la situazione contingente che troviamo, definiamo la posizione degli ispettori centrali attuali, inquadrandoli tutti nel gruppo *A* secondo la

tabella organica cui mi sono riferito, anche indipendentemente dal possesso della laurea per quei pochi tra essi che ancora ne sono sprovvisti. Ed è bene rilevare che il numero degli ispettori centrali rimane invariato.

Concludendo, possiamo dire che il provvedimento ha tre significati. Determina in maniera chiara le funzioni dell'ispettorato centrale riassumendole in quei tre punti indicati dall'articolo 1: funzioni ispettive, assistenza tecnico-didattica, compiti particolari di studio, di indagini, di ricerche. In secondo luogo, rende possibile, anzi doverosa per gli ispettori centrali una presenza diretta, immediata, vigilante in mezzo alla scuola viva, non al Ministero, in quanto la funzione ispettiva e di vigilanza non si può esplicare in un ufficio del palazzo del Ministero della pubblica istruzione, ma visitando continuamente la scuola Infine, questo provvedimento definisce in modo organico lo stato giuridico di questo personale, precisandone l'inquadramento nel gruppo *A*, ed il numero dei posti in organico, risolvendo altresì – e questo è forse l'aspetto meno importante del progetto di legge, ma che tuttavia ha il suo valore – la situazione di quei pochi tra questi ispettori che sono ancora sprovvisti di laurea. Tuttavia, ciò che maggiormente raccomanda alla nostra attenzione il provvedimento, è il fatto che esso rende possibile coprire, mediante i concorsi qui previsti, i posti vacanti di ispettori centrali, così da normalizzare anche sotto questo aspetto, la situazione della scuola elementare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCIORILLI BORRELLI. I colleghi del mio gruppo sono favorevoli a questa proposta di legge, in quanto con essa si vengono a raggiungere due scopi fondamentali: anzitutto, si dà ordine alla materia specifica che ora è piena di incertezze e di ambiguità per il succedersi dei provvedimenti legislativi che il relatore ha ricordato, il che non giova certo alla sicurezza del diritto e, di conseguenza, al migliore funzionamento di quest'organo assai importante che è l'ispettorato centrale dell'istruzione elementare. La seconda serie di motivi che giustificano questo provvedimento, sono da ricercarsi nei decreti del 1948 e del 1954 che hanno diversamente regolato la carriera ed i gradi dei direttori didattici e degli ispettori scolastici.

Anche per quanto riguarda gli articoli, noi pensiamo che non sia necessario introdurre emendamenti.

Piuttosto desideriamo fare una raccomandazione al Ministro. Dato che il criterio di reclutamento è diverso, in quanto le promozioni al grado V sono conferite per merito comparativo, mentre i posti di ispettore centrale di grado VI sono assegnati in seguito a concorso normale, per quanto riguarda la scelta per merito comparativo, pur riconoscendo che essa, come è naturale, si presta a delle valutazioni discrezionali, raccomandiamo tuttavia che questa discrezionalità non debordi, non dia luogo, come è avvenuto in altri casi, a delle ingiustizie.

Con queste considerazioni, noi, in linea di principio, siamo favorevoli all'accoglimento della proposta di legge.

PITZALIS Devo fare solo alcune osservazioni, forse a titolo personale

Sono d'accordo sul fatto che è necessario adeguare e modificare le norme per la partecipazione ai concorsi di ispettori centrali. Però non posso fare a meno di considerare che con questa legge noi riduciamo il ruolo degli ispettori centrali dell'istruzione elementare. Oggi, infatti, tale ruolo è composto di 18 più 9 posti: 18 di gruppo *A* e 9 di gruppo *B*. Perché esistono questi due ruoli ? Esistono esclusivamente nell'interesse dei funzionari dell'istruzione elementare, dato che attualmente nella scuola elementare vi sono ispettori scolastici non laureati, ma che sono ottimi ispettori scolastici, dotati di tutti quei requisiti di capacità, di diligenza, di operosità che consentono loro di accedere degnamente al ruolo degli ispettori centrali di gruppo *B*, mentre vi sono ispettori scolastici e direttori didattici laureati che accedono, secondo la situazione attuale, al ruolo degli ispettori centrali di gruppo *A*.

Indubbiamente, è vero che la funzione è la stessa, sia per quelli di gruppo *B* che per gli altri di gruppo *A*. Ma è anche vero che esiste nella scuola una situazione di fatto per cui vi sono funzionari ispettivi non laureati, i quali possono accedere, volendo, a questo gruppo *B*.

Ma se anche vogliamo superare questa situazione di fatto e non considerare gli interessi di queste due categorie distinte per il titolo di studio, per quanto esercitino identiche funzioni, non possiamo fare a meno di considerare che con questo provvedimento si riduce un ruolo. Avrei piuttosto capito che i posti di gruppo *B* andassero ad aumentare quelli di gruppo *A*, ponendo a disposizione dell'amministrazione centrale un nucleo di ispettori più nutrito. Perché non comprendo come si possa esercitare una consulenza, una vigilanza sulla scuola elementare italiana attraverso un gruppo di diciotto ispettori.

Questo esiguo, questo sparuto numero di ispettori non è sufficiente neppure per quei lavori che può delegare il Ministro per l'attuazione, appunto, di tutti i provvedimenti che riguardano la scuola elementare, che è in continuo movimento. Attraverso le disposizioni che si sono susseguite in questi anni, dal 1933 al 1948 – disposizioni caotiche ed alquanto contrastanti – si è cercato di risolvere questa situazione dell'ispettorato centrale per l'istruzione elementare. Ma questa proposta di legge ne diminuisce l'efficienza in senso numerico, per quanto la migliori in senso qualitativo, volendoli tutti inquadrati nel gruppo *A*. Io non sarei alieno dall'ammettere nel gruppo *A* anche gli ispettori scolastici non laureati, tanto più che pure in altre carriere dello Stato vi sono ancora oggi dei non laureati anche in altissimi gradi dell'amministrazione. Si tratta infatti di premiare uomini che sono benemeriti della scuola elementare, anche senza avere la laurea.

A questo proposito, faccio osservare che nella proposta di legge si richiede il possesso di « una laurea ». Queste parole mi fanno un po' sorridere. Non so come si possano ammettere ad esercitare le funzioni di ispettore centrale per l'istruzione elementare persone fornite di una qualunque laurea, magari in architettura.

MARCHESI. La laurea è già svalutata se ne richiediamo una qualunque.

PITZALIS. Non sarei alieno, dicevo, dall'ammettere nel gruppo *A* anche gli ispettori scolastici non laureati. Infatti, quale migliore requisito del tirocinio seguito dagli ispettori elementari che hanno dato tutta la loro vita in una continua assistenza, vigilanza, consulenza a contatto della scuola diretta?

Queste considerazioni dovevo fare a titolo personale.

MALAGUGINI. Se prima dell'intervento del collega Pitzalis avevo delle perplessità, è evidente che le osservazioni testé fatte le hanno aumentate, anziché dissolte. Mi pare che il problema sia abbastanza importante da richiedere un più attento esame. D'altra parte, l'urgenza di cui parla la relazione che accompagna la proposta di legge, a me non pare che sussista. La verità è che la maggior parte di noi – spero che nessuno si offenda – non è preparata a discutere a fondo un progetto di legge di questo genere, il quale, del resto, è stato presentato alla vigilia delle vacanze estive, per cui non si può dire che esso sia ammuffito a lungo, come è successo a tanti altri disegni e proposte di legge, negli scaffali di Montecitorio. Io non intendo proporre un rinvio *sine die* col proposito di insabbiare il provvedimento; domando soltanto che sia consentito a chi ha dei dubbi, per esempio in relazione alle osservazioni prospettate dal collega Pitzalis o sull'opportunità dell'articolo 7 che concede una sanatoria, di meditare ancora.

Tutto sommato, io non mi sento la tranquillità del collega Sciorilli Borrelli o del relatore che naturalmente, avendo studiato a fondo il problema, avrà potuto fugare tutti i dubbi che si sono affacciati alla mia mente.

Per questa ragione, vorrei fosse concesso un breve rinvio, perché ognuno di noi possa impadronirsi meglio della questione e venire qui a discutere ed a decidere a ragion veduta

BADALONI MARIA. Io non mi oppongo alla proposta di rinvio, per quanto osservo che ciascuno di noi avrebbe dovuto studiare la legge già prima di venire in Commissione.

MALAGUGINI. Non accetto il rilievo, perché l'ordine del giorno è formulato solo due o tre giorni prima e in così breve spazio ognuno di noi, avendo tante cose da fare, può non trovare il tempo di studiare i vari provvedimenti.

BADALONI MARIA. All'onorevole Pitzalis rispondo che i posti di ruolo degli ispettori centrali, secondo quanto afferma il Ministero, non sono attualmente più di 18

LOZZA. È esatto. Vi sono poi altri ispettori comandati.

BADALONI MARIA. Perciò non si diminuisce affatto il numero dei posti. Di questi 18 posti, inoltre, alcuni sono di gruppo *A*, altri di gruppo *B*. Questo, però, solo nominalmente, perché in effetti oggi vi sono solo otto ispettori centrali, dei quali soltanto due, se non erro, nel gruppo *B*. C'è una situazione giuridica incerta, perché quei nove posti del gruppo *B*, che dovevano essere conferiti per concorso e per nomina del Ministro, anche se non sono stati soppressi formalmente dal decreto del 1940, lo sono stati in via di fatto.

Quindi, ripeto, i posti sono attualmente 18, per cui non avviene alcuna diminuzione, ed oggi di quei 18 posti, dieci sono scoperti, e neppure si possono coprire se non si stabiliscono le modalità per coprirli. Obiettivamente io ritengo che sia bene coprirli mediante concorso, perché questo è il sistema che ci dà le maggiori garanzie

C'è anche da considerare che degli otto ispettori centrali che rimangono, alcuni vanno in pensione, di modo che si può dire che l'ispettorato centrale della scuola elementare è attualmente inesistente. Ed è urgente prov-

vedere perché occorre del tempo per poter fare il concorso

PRESIDENTE. Ma per gli ispettori centrali della scuola elementare c'è un concorso in atto

PITZALIS. È esatto

BADALONI MARIA. Io non so che ci sia questo concorso per la scuola elementare c'è per la scuola media

L'unica cosa su cui sono d'accordo con l'onorevole Pitzalis, è che effettivamente diciotto posti sono pochi Però, se istituiamo ora nuovi posti, occorre chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro, e siccome la revisione dello stato giuridico ed economico di questo personale dovrà avvenire con le leggi delegate, non riusciremo a coprire attualmente i posti che rimangono scoperti, per cui finiremo col rimanere senza ispettorato centrale Allora tanto vale coprire i posti vacanti e successivamente in sede di revisione degli organici, aumentarne il numero Tra il non avere affatto ispettori centrali e l'averne solo diciotto, preferisco averne solo diciotto

Comunque non mi oppongo alla richiesta di rinvio

LOZZA Io ho seguito la questione ho ascoltato la relazione dell'onorevole Buzzi, e conosco le preoccupazioni della Direzione generale dell'istruzione elementare. Se vogliamo rinviare la discussione per approfondire l'argomento, io sono d'accordo Però ho timore della legge delega: vorrei che tutte queste situazioni fossero già presentate in modo chiaro quando la legge delega verrà. Poiché questa proposta di legge è giusta, è logica, è necessaria, la sua approvazione non dovrebbe andare per le lunghe. Rinviamola pure, se lo riteniamo opportuno, ma cerchiamo di approvarla il più presto possibile.

BUZZI, *Relatore* Vorrei tranquillizzare gli onorevoli Malagugini e Pitzalis. Ho qui i provvedimenti di legge a cui ho fatto riferimento In base al decreto del 1933, il ruolo organico degli ispettori centrali comprendeva 9 posti, che nel 1940 sono stati portati a 18, ripartiti 6 nel grado V e 12 nel grado VI. Da allora il numero degli ispettori centrali della scuola elementare è rimasto invariato. Il provvedimento che stiamo discutendo mantiene il numero di 18. La situazione di fatto esistente è stata chiarita dall'intervento dell'onorevole Badaloni e confermata dall'onorevole Lozza, nel senso che attualmente vi sono ispettori di circoscrizione distaccati presso il Ministero, a disposizione per vari servizi, ma non esiste un organico più vasto che ora viene contratto. Gli ispettori centrali restano 18, ma diventano tutti di gruppo *A*, mentre attualmente sono di gruppo *A* e di gruppo *B* per la ragione che alcuni hanno la laurea ed altri no. Questa è la confusa situazione che oggi esiste, e le ragioni di opportunità pratica messe in evidenza anche dall'onorevole Badaloni ci consigliano di dare a questa materia una sistemazione che consenta di avere a disposizione 18 ispettori centrali della scuola elementare, tutti efficienti, tutti funzionanti ed in possesso di laurea, perché quei due sprovvisti di laurea per i quali si interviene con un provvedimento di sanatoria, rappresentano soltanto un'eccezione che d'altra parte è doveroso fare, trattandosi di persone che hanno veramente benemeritato dello sviluppo della scuola elementare italiana. Del resto, anche in altre amministrazioni troviamo dei precedenti, essendovi casi di funzionari sprovvisti di laurea che sono stati inquadrati nel gruppo *A*.

Osservo anche che un chiarimento potrebbe essere ricavato da una rapida consultazione dei documenti legislativi che ho con me e che posso fornire all'onorevole Malagugini se egli vuole tranquillizzarsi. Ritengo, quindi, che potremmo proseguire nell'esame della proposta di legge, a meno che la Commissione non voglia impostare il problema in termini più ampi, prendendo in esame anche la possibilità di un allargamento dell'organico oltre i 18 posti. Nel qual caso, però, sono da prendere in considerazione le difficoltà prospettate dall'onorevole Badaloni.

Concludendo, non sarò io ad oppormi alla richiesta di rinvio Mi permetto, però, di osservare che sarebbe forse opportuno che la Commissione decidesse oggi stesso.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario a questa come ad ogni altra iniziativa di legge riguardante la materia che dovrebbe essere regolata mediante i provvedimenti da emanare sulla base della legge-delega. D'altra parte, l'Amministrazione non ha obiezioni di merito circa il contenuto di questa legge.

PRESIDENTE L'onorevole Malagugini insiste sulla proposta di rinvio ?

MALAGUGINI Siccome mi si è domandato da più parti di non insistere sulla mia proposta di rinvio, anche in considerazione delle dichiarazioni dell'onorevole Scaglia, sottolineate dalla presenza del Sottosegretario Lucifredi, io dichiaro di non insistere. Mi asterrò però dal voto

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare esercitano, per incarico del Ministro e del direttore generale dell'istruzione elementare funzioni ispettive e di assistenza tecnico-didattica nelle materie concernenti l'istruzione elementare.

Essi possono, altresì, su incarico del Ministro, attendere a studi, indagini e compiti speciali ».

PITZALIS. Vorrei sapere perché si dice: « per incarico del Ministro e del direttore generale dell'istruzione elementare ». Quell'« e » è congiuntivo ? Gli incarichi sono dati tutti dal Ministro, perché ogni incarico comporta anche un pagamento. Non comprendo perché si sia aggiunto « e del direttore generale », dato che non può esistere un incarico dato dal direttore generale.

BADALONI MARIA. La legge relativa agli ispettori centrali stabilisce che tre di essi possono essere assegnati alle grandi sedi. Abbiamo creduto opportuno eliminare questa disposizione, che non ha un motivo. Vuol dire che, se ragioni di servizio lo richiedono, il Ministro può anche far stare un ispettore centrale, ma non obbligatoriamente, nelle tre grandi sedi.

PITZALIS. Su questo sono d'accordo; ma io facevo la questione tecnica dell'incarico: questo è dato esclusivamente dal Ministro, non dal direttore generale. Rientra, invece, nella normale attività del direttore generale dare un incarico entro alla direzione, quello, per esempio, di esaminare una relazione, uno studio, una situazione giuridica, ma questo non è necessario dirlo perché è logico che dipenda dal direttore generale.

MALAGUGINI. Si potrebbero togliere anche le parole « per incarico del Ministro », poiché l'organizzazione generale dello Stato così funziona.

PRESIDENTE. *Quod abundat non vitiat*, mentre le parole che l'onorevole Pitzalis propone di sopprimere, costituiscono un vero vizio dell'articolo.

Pongo dunque in votazione l'emendamento soppressivo delle parole: « e del direttore generale dell'istruzione elementare ».

(*È approvato*)

Pongo in votazione l'articolo 1, nel suo complesso, nel testo così modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Ai ruoli organici dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare di cui alla tabella *A*) annessa al regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e alla tabella *B*) annessa al regio decreto 6 giugno 1940, n. 684, è sostituito il ruolo organico unico fissato nella tabella annessa alla presente legge ».

Lo pongo in votazione:

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« I posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare sono conferiti:

a) per un terzo in seguito a concorso per titoli fra gli ispettori scolastici, i quali abbiano almeno tre anni di anzianità;

b) per gli altri due terzi in seguito a concorso per titoli e per esami fra gli ispettori scolastici aventi anzianità inferiori a tre anni e i direttori didattici i quali abbiano almeno sei anni di anzianità nel grado VII.

I posti del concorso di cui alla lettera *a*) andranno in aumento alla aliquota dei posti del concorso di cui alla lettera *b*) e viceversa, in mancanza di aspiranti aventi titolo al conferimento dei posti medesimi.

È richiesto il possesso di una laurea. »

MALAGUGINI. A proposito della lettera *a*), domando se tre anni di anzianità non siano troppo pochi

BADALONI MARIA. Era così anche nella legge precedente Questi sono i più anziani, che vengono ammessi ad un terzo dei posti; gli altri fanno il concorso.

BUZZI, *Relatore*. Sono già nel grado VI.

MALAGUGINI. Sono tutti nel grado VI ?

BUZZI, *Relatore*. Sì.

PRESIDENTE. I maestri arrivano fino al grado VIII, i direttori didattici al VII e gli ispettori al VI.

MALAGUGINI. Io persisto a ritenere che tre anni siano pochi.

BADALONI MARIA. Quanto al possesso della laurea, faccio osservare a chi ha fatto delle obiezioni relativamente alla laurea indifferenziata, che trattandosi di concorsi aperti solo agli ispettori scolastici ed ai direttori didattici, la laurea è già inerente all'ufficio che si ricopre, per cui non mi pare che ci siano preoccupazioni.

PRESIDENTE. Per fare gli ispettori non è necessaria la laurea.

BADALONI MARIA. Coloro che partecipano a questo concorso sono già ispettori scolastici e direttori didattici, ed in genere hanno la laurea in pedagogia.

PRESIDENTE. Comunque, non è stato presentato sull'articolo 3 alcun emendamento.

MALAGUGINI. Se nessuno è della mia opinione, è inutile che io proponga l'emendamento.

MARZANO. In che cosa consistono i titoli per partecipare al concorso? Io penso che in tre anni non si possono acquisire tanti titoli da poter affrontare un concorso.

PITZALIS. Sono titoli didattici.

PRESIDENTE. Possono essere stati conseguiti anche in un periodo anteriore

LOZZA. Vorrei rivolgere una domanda all'onorevole Sottosegretario. Finalmente questi ispettori hanno ottenuto che fosse sistemata la loro carriera grazie ad una legge che noi abbiamo approvato. Però non hanno ancora avuto gli emolumenti che loro spetterebbero.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Proprio in questi giorni mi sono interessato della faccenda e le cose stanno per essere regolate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4.

«Le promozioni a ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione elementare sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, agli ispettori centrali di 2ª classe che abbiano almeno tre anni di servizio nel grado VI dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare»

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5.

«Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 sono nominate dal Ministro della pubblica istruzione e composte di un consigliere di Stato, presidente, di due professori di Università, dei quali uno di filosofia e pedagogia e l'altro di letteratura italiana, di un funzionario di gruppo *A* della carriera amministrativa del Ministero della pubblica istruzione di grado non inferiore al VI e di un ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione elementare.

Alle Commissioni è aggregato, con funzioni di segreteria, un funzionario di gruppo *A* della carriera amministrativa del Ministero della pubblica istruzione di grado non inferiore all'VIII».

A questo articolo propongo io un emendamento al primo comma, perchè si dica «professori di ruolo di Università»: con la formula del testo, si nominerebbero sempre liberi docenti.

MORO. I liberi docenti allora resterebbero esclusi. Si potrebbe mettere «maturi nei concorsi».

GAUDIOSO. Che bisogna c'è di sottilizzare fino a questo punto?

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'aggiunta, dopo la parola «professori», delle altre «di ruolo»

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo ora modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dei restanti articoli che porrò successivamente in votazione:

ART. 6.

Gli esami di concorso di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 3 constano di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica.

Le modalità per l'espletamento dei concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 e i relativi programmi di esame saranno stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

ART. 7.

Gli attuali ispettori centrali per l'istruzione elementare di gruppo *A* e di gruppo *B* sono collocati nel ruolo di cui alla tabella allegata alla presente legge, secondo il grado rivestito nell'ordine di anzianità.

(*È approvato*).

ART. 8.

È abrogato l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358.

Sono abrogate le norme contrarie e comunque contrastanti con quelle della presente legge.

(*È approvato*).

Segue la tabella:

ISPETTORI CENTRALI PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE

(Gruppo *A*)

Grado	Qualifica	Posti
V	Ispettori centrali di 1ª classe . .	N. 6
VI	Ispettori centrali di 2ª classe . .	» 12

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Ammissione di stranieri agli esami per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza ». (363-B):

Presenti e votanti 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli . . . 34
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

BADALONI MARIA ed altri: « Riordinamento dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare ». (1051).

Presenti 35
Astenuti 2
Votanti 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 32
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Buzzi, Caronia, Cavaliere Alberto, Cottone, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Diecidue, Ebner, Fabriani, Franceschini Francesco, Galati, Gaudioso, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Lozza, Malagugini, Marchesi, Marchionni Zanchi Renata, Montanari, Moro, Natta, Nicosia, Perdonà, Pitzalis, Resta, Romanato, Rosati, Savio Emanuela, Sciorilli Borelli, Segni, Sorgi.

Si sono astenuti (per la proposta di legge n. 1051):

Gaudioso, Malagugini.

La seduta termina alle 11.15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI